



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019

composta dai magistrati:

Consigliere	Marco DI MARCO	Presidente f.f.
Referendario	Flavia D'ORO	Componente (relatore)
Referendario	Paola LO GIUDICE	Componente

ART. 1 COMMI 9, 10 E SS. D.L. 174/2012 - RENDICONTO 2018

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117, 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) e h) relative alle misure di contenimento della relativa spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013, recante "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;



Vista la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. 174/2012;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Vista la legge regionale Marche 10 agosto 1988, n. 34, avente ad oggetto "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9 recante "Abolizione del contributo per il funzionamento di gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari"";

Visto il Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale Marche approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato nel b.u.r. nn. 6-7-8 del 30 dicembre 1971;

Visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale Marche approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 516 del 10 novembre 2011, concernente i criteri per la relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi consiliari, successivamente modificata con delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 2/2 del 7 luglio 2015, recante "Costituzione gruppi consiliari verifica sussistenza requisiti - Art. 16 Regolamento interno", successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 6/3 del 9 luglio 2015, e n. 22/6 del 28 luglio 2015;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 768/159 del 25 febbraio 2019, concernente "Rendiconto dei gruppi consiliari relativi all'esercizio 2018 - Presa d'atto";

Vista la nota prot. n. 1528 del 28 febbraio 2019 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari regionali, tra cui il rendiconto del Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO con i relativi allegati, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 436;

Udito il relatore, dott.ssa Flavia D'Oro;

PREMESSO IN FATTO

In data 28 febbraio 2019 sono pervenuti a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale, unitamente ai relativi allegati, riferiti all'esercizio finanziario 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In forza di tali disposizioni, ciascun gruppo consiliare deve approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e sulla cui regolarità la Sezione è tenuta a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. Qualora il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa non siano conformi alle vigenti prescrizioni normative, la competente Sezione regionale della Corte dei conti adotta apposita comunicazione, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti da parte del gruppo interessato.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto, nei termini sopra esposti, conseguono gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12 del decreto legge n. 174/2012, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, così come previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012.

Il rendiconto del Gruppo consiliare Partito Democratico per l'esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche con nota prot. n. 1528, del 28 febbraio 2018, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 436, presenta le seguenti risultanze contabili:



Entrate disponibili nell'esercizio		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	148,80
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	65.903,36
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
TOTALE ENTRATE €		66.052,16

Uscite pagate nell'esercizio		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferite del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	109,80
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	1.774,75
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	154,29
TOTALE USCITE €		2.038,84
Fondo finale di cassa per spese di funzionamento		64.013,32

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come noto, l'art. 1, comma 9 e ss., del d.l. n. 174/2012 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale definendo, al contempo, gli adempimenti e i termini del suddetto controllo.

In continuità con le verifiche già svolte, il controllo della Sezione, conformemente alle coordinate interpretative offerte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, ha avuto riguardo alla regolarità contabile del conto - intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e l'adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione - ed alla conformità della gestione alla normativa, statale e regionale di riferimento.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, adottato ai sensi del predetto art. 1, comma 9, d.l. n. 174/2012, sono state recepite le Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 – partitamente richiamate nelle pronunce rese da questa Sezione cui si fa rinvio (si veda, da ultimo, la deliberazione n. 15/2018/FRG) – ed è stato adottato un modello di rendicontazione annuale cui devono uniformarsi tutti i gruppi consiliari.

Di rilievo è, altresì, la normativa di cui alla legge Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 con cui sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi pubblici ai gruppi consiliari e alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione. Detta disciplina, oggetto di plurime rivisitazioni a partire dalla legge regionale n. 43/2012, è stata, peraltro, definitivamente riformata per effetto dell'approvazione della legge regionale n. 9/2016, che ha abolito il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a partire dal 1° maggio 2016.

Ciò nondimeno, il comma 2 dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 9/2016 ha previsto che i contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 – ai quali per effetto del rinvio operato dal successivo comma 3 continua ad applicarsi la previsione di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. n. 34/1988 che, come noto, quantificava in 5.000,00 euro annui per ciascun componente la misura del contributo in parola – devono essere utilizzati entro la X legislatura, donde l'attualità dei controlli intestati dal d.l. n. 174/2012 a questa Sezione regionale di controllo.

Ciò posto in ordine al quadro dispositivo di riferimento giova, peraltro, evidenziare, per ciò che attiene alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, che i contributi trasferiti ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 34/1988 riguardano esclusivamente il funzionamento degli stessi, in quanto:

- le spese del personale assegnato ai gruppi consiliari sono a carico del bilancio regionale (art. 4, l.r. n. 34/1988);

- l'Ufficio di Presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari una sede, nonché l'arredo e altri beni, e provvede, con spese a carico del bilancio consiliare, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi. Con delibera n. 21/6 del 28 luglio 2015, l'Ufficio di Presidenza ha ridotto, a decorrere dal 1° agosto 2015, i limiti massimi di spesa annua per l'utilizzo del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;



- ai consiglieri regionali spetta un "rimborso spese per l'espletamento del mandato" composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e la sede consiliare, comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso la sede (l.r. n. 23/1995).

Nel dettaglio, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della l.r. n. 19/2014 e dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 9/2016, ai contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 e, comunque, utilizzati entro la X legislatura, si applicano le disposizioni degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis della l.r. n. 34/1988: In particolare, secondo il citato art. 1-bis:

"1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

a) l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;

b) l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;

c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;

d) l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;

e) spese postali e di cancelleria;

f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".

Parimenti, a mente della novella recata dall'art. 4 della citata legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, ai controlli in parola continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 516 del 10 novembre 2011, successivamente modificata dalla delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014, relativa alle modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese dei gruppi, all'obbligo della tenuta del libro-giornale e della tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a cinquecento euro, all'elenco dei documenti da allegare al rendiconto nonché alle procedure da seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata dal gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO.

L'esame del rendiconto ha avuto come parametro di riferimento la normativa statale e regionale sopra richiamata, il rispetto dei principi contabili di veridicità e correttezza, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dei criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare. Lo stesso è stato condotto in conformità alle finalità e ai caratteri della verifica enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza 39/2014 sopra citata nonché agli indirizzi consolidati della giurisprudenza della Corte dei conti (tra le sentenze più recenti, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in composizione speciale nn. 25, 27, 28/2017).

All'esito dei controlli, è stata riscontrata la completezza della documentazione e la regolarità del conto. Inoltre, le singole spese sostenute dal gruppo non hanno evidenziato profili di irregolarità e sono risultate conformi alle disposizioni normative e regolamentari come dianzi richiamate, che costituiscono il parametro della loro legittimità. Ciò nondimeno, sotto un profilo meramente formale, la Sezione raccomanda di assicurare la conformità delle modalità della tenuta del libro giornale con le previsioni speciali previste dal disciplinare (art. 4, comma 2). Peraltro, minime irregolarità sono state riscontrate nella predisposizione degli atti. In particolare, sebbene si tratti di somme di poco rilievo, alcune proposte di autorizzazione con impegno di spesa non indicano il luogo del deposito del verbale relativo all'approvazione dell'Assemblea o la data di adozione, mentre alcuni atti di autorizzazione e impegno di spesa e di liquidazione non risultano interamente compilati: in questa prospettiva si raccomanda una maggiore diligenza nella compilazione della documentazione di supporto.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014, dichiara la regolarità del rendiconto del gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO relativo all'esercizio 2018.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale -
Assemblea legislativa delle Marche e al Presidente del Gruppo consiliare interessato.



Così deciso nella Camera di consiglio del 20 marzo 2019.

Il relatore
Flavia D'Oro



Il Presidente f.f.
Marco Di Marco



Depositata in Segreteria in data 20 MAR, 2019
Il Direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Barbara MECOZZI



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.78887844 del 20/03/2019